

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152
Norme in materia ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

CAPO II

COMPETENZE

ART. 195 (*Competenze dello Stato*)

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, nei limiti di quanto stabilito dall'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti; ⁽⁷⁷⁸⁾

b-bis) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli *artt. 208, 215 e 216*; ⁽⁷⁷⁹⁾

b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, per le attività di recupero energetico dei rifiuti; ⁽⁷⁷⁹⁾

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468*, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili; ⁽⁷⁷⁷⁾

g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione; ⁽⁷⁷⁶⁾

h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; ⁽⁷⁸⁰⁾

i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'*articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, e del *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203*; ^{(777) (781)}

l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'*articolo 199* con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'*articolo 200*, e per il coordinamento dei piani stessi; ⁽⁷⁸²⁾

n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti; ⁽⁷⁸²⁾

o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità; ⁽⁷⁸²⁾

p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

q) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; ⁽⁷⁸³⁾

r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale; ⁽⁷⁸²⁾

s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'*articolo 196, comma 1, lettera p)*;

t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea. ⁽⁷⁸⁸⁾

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche

ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'*articolo 178*, comma 5;

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli *articoli 214, 215 e 216*, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive; ⁽⁷⁷⁷⁾

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani; ⁽⁷⁸⁷⁾

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; ⁽⁷⁸⁴⁾

g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'*articolo 212*, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo; ⁽⁷⁸⁴⁾

h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'*articolo 193* e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti; ⁽⁷⁸⁴⁾

i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica; ⁽⁷⁸⁴⁾

l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'*articolo 190* e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; ⁽⁷⁸⁴⁾

m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'*articolo 227*, comma 1, lettera a); ⁽⁷⁸⁴⁾

n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto; ⁽⁷⁸⁴⁾

o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del *decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75*, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; ⁽⁷⁸⁴⁾

p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire; ⁽⁷⁸⁴⁾

q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata; ^{(784) (790)}

r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme

di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina; ⁽⁷⁸⁴⁾

s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; ⁽⁷⁸⁴⁾

t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla *direttiva 2008/12/CE*, e sue modificazioni; ⁽⁷⁸⁵⁾

u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli *articoli 208, 209, 211*; ⁽⁷⁸⁵⁾

v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parte quarta del presente decreto. ⁽⁷⁸⁵⁾

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ^{(777) (786)}

4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti. ^{(777) (789)}

5. Fatto salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

(776) Lettera sostituita dall'*art. 2, comma 26, lett. a), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*, così modificata dall'*art. 5, comma 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 13* e, successivamente, dall'*art. 15, comma 2-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(777) A norma dell'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

- (778) Lettera così modificata dall'*art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*
- (779) Lettera inserita dall'*art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*
- (780) Lettera così modificata dall'*art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*
- (781) Lettera così modificata dall'*art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*
- (782) Lettera così modificata dall'*art. 18, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*
- (783) Lettera così modificata dall'*art. 18, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*
- (784) Lettera così sostituita dall'*art. 18, comma 1, lett. g), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205,* che ha sostituito le originarie lett. da f) a s-bis) con le attuali lett. da f) a v).
- (785) Lettera aggiunta dall'*art. 18, comma 1, lett. g), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205,* che ha sostituito le originarie lett. da f) a s-bis) con le attuali lett. da f) a v).
- (786) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. h), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*
- (787) Lettera sostituita dall'*art. 2, comma 26, lett. a), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e, successivamente, così modificata dall'art. 5, comma 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, dall'art. 15, comma 2-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 e, infine, dall'art. 14, comma 46, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.*
- (788) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettere f), g), l), m), n), o), p), q) e t); comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) ed s), comma 4, proposte in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 ed al principio di leale collaborazione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettere m) ed o), e dell'art. 202, comma 6, proposte in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost.
- (789) Per l'approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, vedi il *D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.
- (790) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 24 gennaio 2011, n. 20.*

(commento di giurisprudenza)

ART. 196 (Competenze delle regioni) ⁽⁷⁹³⁾

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'*articolo 195*:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'*articolo 199*;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'*articolo 195*, comma 1, lettera f), e di cui all'*articolo 7*, comma 4-bis; ⁽⁷⁹²⁾

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'*articolo 7*, comma 4-bis; ⁽⁷⁹²⁾

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'*articolo 195*, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'*articolo 195*, comma 1, lettera r);

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli *articoli 214, 215 e 216*, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'*articolo 195*, comma 2, lettera b);

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'*articolo 195*, comma 1, lettera p);

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'*articolo 195*, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni,

indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del mare del territorio 8 maggio 2003, n. 203*, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti. ⁽⁷⁹¹⁾

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

(791) A norma dell'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(792) Lettera così sostituita dall' *art. 12, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*.

(793) La *Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249* (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 196*, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'*art. 2, lettera b)*, dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (*legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*), nonché al principio di leale collaborazione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 196, comma 1, lettere d) ed m)*, proposte in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 ed al principio di leale collaborazione.

ART. 197 (*Competenze delle province*) ⁽⁷⁹⁷⁾

1. In attuazione dell'*articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare: ⁽⁷⁹⁴⁾

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli *articoli 214, 215 e 216*;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'*articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'*articolo 199, comma 3, lettere d) e h)*, nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee

alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli *articoli 214, 215 e 216* in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'*articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli *articoli 214, 215 e 216* e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti. ⁽⁷⁹⁵⁾

5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). ⁽⁷⁹⁶⁾

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

(794) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 27, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(795) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

(796) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

(797) La *Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249* (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 197*, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'*art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4)*, nonché al principio di leale collaborazione.

ART. 198 (*Competenze dei comuni*) ⁽⁷⁹⁸⁾

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'*articolo 200* e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'*articolo 202*, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'*articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'*articolo 201, comma 3*, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'*articolo 184, comma 2, lettera f)*;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'*articolo 195, comma 2, lettera e)*, ferme restando le definizioni di cui all'*articolo 184, comma 2, lettere c) e d)*.

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

(798) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 198, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (*legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*), nonché al principio di leale collaborazione.

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152
Norme in materia ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Norme in materia ambientale. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

(2) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'*art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 luglio 2008, n. 123* e l'*art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 gennaio 2011, n. 1*. Vedi, anche, l'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*. Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'*art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

(commento di giurisprudenza)

ART. 208 *(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)* ⁽⁸⁷⁶⁾ ⁽⁸⁷⁹⁾

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

- a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
- b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;
- c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);
- d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
- e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;
- f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;
- g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente. ⁽⁸⁵⁵⁾

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. ⁽⁸⁵⁶⁾

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall' *articolo 177*, comma 4; ⁽⁸⁵⁷⁾
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. ⁽⁸⁵⁸⁾

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, si applicano le disposizioni dell'*articolo 146* di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego

motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.⁽⁸⁵⁹⁾

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'*articolo 178* e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;⁽⁸⁶⁰⁾
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;⁽⁸⁶¹⁾
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;⁽⁸⁶²⁾
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;⁽⁸⁶³⁾
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;⁽⁸⁶⁴⁾
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;⁽⁸⁶⁵⁾
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'*articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*;^{(866) (877)}
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.⁽⁸⁶⁷⁾

12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla *legge n. 241 del 1990*.⁽⁸⁵²⁾

12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo

III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate. ⁽⁸⁷⁴⁾

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. ⁽⁸⁵³⁾

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla *legge 28 gennaio 1994, n. 84* e di cui al *decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182* di attuazione della *direttiva 2000/59/CE* sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'*articolo 193*, comma 1, del presente decreto. ⁽⁸⁶⁸⁾

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. ^{(869) (878)}

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'*articolo 187*, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'*articolo 183*, comma 1, lettera m). ⁽⁸⁵⁴⁾

17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati

con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- a) ragione sociale;
- b) sede legale dell'impresa autorizzata;
- c) sede dell'impianto autorizzato;
- d) attività di gestione autorizzata;
- e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- f) quantità autorizzate;
- g) scadenza dell'autorizzazione. ⁽⁸⁷⁰⁾

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi. ⁽⁸⁷⁰⁾

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all' *articolo 189*. ⁽⁸⁷¹⁾

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. ⁽⁸⁷²⁾

19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. ⁽⁸⁷⁵⁾

[20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. ⁽⁸⁷³⁾]

(852) Comma così modificato dall'art. 2, comma 29-ter, lett. a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*, dall'art. 22, comma 1, lett. o), *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, lett. b), *D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*.

(853) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 29-ter, lett. b), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(854) Comma così modificato dall'art. 2, comma 29-ter, lett. c), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(855) Comma modificato dall'art. 2, comma 31, *D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* e, successivamente, così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a), *D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*.

(856) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. a), *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

(857) Lettera così modificata dall'art. 22, comma 1, lett. b), *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

(858) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(859) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(860) Lettera così modificata dall'*art. 22, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(861) Lettera così modificata dall'*art. 22, comma 1, lett. f)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(862) Lettera così sostituita dall'*art. 22, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(863) Lettera così modificata dall'*art. 22, comma 1, lett. h)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(864) Lettera così modificata dall'*art. 22, comma 1, lett. i)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(865) Lettera così sostituita dall'*art. 22, comma 1, lett. l)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(866) Lettera così modificata dall'*art. 22, comma 1, lett. m)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(867) Comma inserito dall'*art. 22, comma 1, lett. n)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(868) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. p)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(869) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. q)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(870) Comma inserito dall'*art. 22, comma 1, lett. r)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(871) Comma così sostituito dall'*art. 22, comma 1, lett. s)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(872) Comma così sostituito dall'*art. 22, comma 1, lett. t)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(873) Comma abrogato dall'*art. 22, comma 1, lett. u)*, *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.*

(874) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.*

(875) Comma inserito dall'*art. 37, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.*

(876) La *Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249* (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 208, comma 10*, proposte in riferimento agli *artt. 117 e 118* della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*artt. 208*, proposte in

referimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (*legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*), nonché al principio di leale collaborazione.

(877) Vedi, anche, l'art. 3, comma 2-bis, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1.

(878) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

(879) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi l'art. 9, comma 8, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

ART. 209 (*Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale*) ⁽⁸⁸⁴⁾

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all' *articolo 212*, le imprese che risultino registrate ai sensi del *regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009*, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. ⁽⁸⁸⁰⁾

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300*. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'*articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.

5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute

nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.

6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo. ⁽⁸⁸¹⁾

7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽⁸⁸²⁾

7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi. ⁽⁸⁸³⁾

(880) Comma così sostituito dall'*art. 23, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

(881) Comma sostituito dall'*art. 23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* e, successivamente, così modificato dall'*art. 14, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*.

(882) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

(883) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

(884) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 209, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (*legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*), nonché al principio di leale collaborazione.

ART. 210 (*Autorizzazioni in ipotesi particolari*) ⁽⁸⁸⁵⁾ ⁽⁸⁸⁹⁾

[1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della *direttiva 96/61/CE* relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al *decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*. ⁽⁸⁸⁸⁾

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta;
- c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
- e) il metodo di trattamento e di recupero;
- f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
- g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
- i) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 208, comma 12.

4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. ⁽⁸⁸⁶⁾

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), che è soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 187. ⁽⁸⁸⁷⁾

6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliere di rifiuti si applica quanto previsto dall'articolo 208, comma 14.

7. Per gli impianti mobili, di cui all'articolo 208, comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.

8. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che le rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.]

(885) Articolo abrogato dall'*art. 39, comma 3, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

(886) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 29-quater, lett. a), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(887) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 29-quater, lett. b), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(888) A norma dell'*art. 2, comma 31, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, nel presente provvedimento le parole «del *decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*» sono sostituite dalle parole «del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto».

(889) La *Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249* (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 210, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (*legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*), nonché al principio di leale collaborazione.

ART. 211 (*Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione*)

1. I termini di cui agli *articoli 208 e 210* sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni. ⁽⁸⁹⁴⁾

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato. ^{(890) (894)}

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. ^{(890) (891) (894)}

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'*articolo 208*, comma 16, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ^{(892) (894)}

5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi. ⁽⁸⁹³⁾

(890) A norma dell'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(891) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

(892) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

(893) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

(894) La *Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249* (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 211, comma 3*, proposte in riferimento agli artt. 118 e 120 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 211, commi 2-5* proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'*art. 2, lettera b)*, dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (*legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*), nonché al principio di leale collaborazione.

CAPO V

PROCEDURE SEMPLIFICATE

(commento di giurisprudenza)

ART. 214 *(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)* ⁽⁹¹⁶⁾

1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'*articolo 177, comma 4*.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli *articoli 215 e 216*. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del *decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133*, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al *decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133*;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;

d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli *articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3*.

4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai *decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998*, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e *12 giugno 2002, n. 161*.

5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.

6. Per la tenuta dei registri di cui agli *articoli 215, comma 3, e 216, comma 3*, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al *decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350*. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti

non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli *articoli 208, 209 e 211*.

7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.⁽⁹¹⁷⁾

8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli *articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'*articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 216*, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.

9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all'*articolo 189*, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli *articoli 215, comma 3, e 216, comma 3*:

- a) ragione sociale;
- b) sede legale dell'impresa;
- c) sede dell'impianto;
- d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- e) relative quantità;
- f) attività di gestione;
- g) data di iscrizione nei registri di cui agli *articoli 215, comma 3, e 216, comma 3*.

10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

11. Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II,

dotati di certificazione di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell' *articolo 177*, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli *articoli 22 e 23* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e successive modificazioni.

(916) Articolo modificato dall'*art. 2, comma 32, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 27, comma 1, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

(917) Comma inserito dall' *art. 37, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

Puglia

L.R. 30-10-2015 n. 31
Riforma del sistema di governo regionale e territoriale.
Pubblicata nel B.U. Puglia 2 novembre 2015, n. 142.

L.R. 30 ottobre 2015, n. 31 ⁽¹⁾.

Riforma del sistema di governo regionale e territoriale. ⁽²⁾

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 2 novembre 2015, n. 142.

(2) Vedi, al riguardo, la *L.R. 27 maggio 2016, n. 9*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Principi e finalità.*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della *legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)* e delle altre disposizioni statali in materia, riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari.

2. La Regione, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, svolge la funzione generale di indirizzo, pianificazione e controllo della governance territoriale che esercita perseguendo intese interistituzionali nella cabina di regia di cui all'*articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali)*.

3. La Regione Puglia con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, detta norme per garantire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente

più vicino ai cittadini valorizzando l'autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.

4. Alla Città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la valorizzazione del territorio metropolitano, la promozione del suo sviluppo sociale ed economico, la definizione della pianificazione urbanistica metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all'*articolo 1, comma 44, della legge 56/2014*.

5. Alle Province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di media prossimità.

6. Con successiva legge si provvederà alla ricognizione della funzione in materia di trasporti in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bari, nel rispetto del principio di media prossimità, ferma restando la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato.

7. Ai Comuni e alle loro associazioni spetta il governo di servizi e funzioni di prossimità. Le funzioni comunali sono di norma esercitate in forma associata entro gli ambiti di cui alla *legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali)*.

8. Per l'esercizio delle funzioni connotate da complessità elevata, in particolare nelle materie dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza del territorio, la Regione si avvale delle Agenzie regionali e dell'Autorità di Bacino.

Art. 2 Oggetto.

1. Le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'*articolo 1, comma 92, della L. 56/2014*, nonché del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali)* e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà ⁽³⁾.

2. La Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale delle intese interistituzionali raggiunte nell'Osservatorio regionale di cui al *comma 91, articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)* provvede con legge all'attribuzione delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi dell'*articolo 1, comma 89, della L. 56/2014* ⁽⁴⁾.

3. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale adotta, ove necessario, proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore.

4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo ove possibile la modalità dello sportello unico.

5. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.

6. La Regione Puglia, anche attraverso confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ricolloca il personale trasferito a seguito della attribuzione delle funzioni, perseguendo la valorizzazione delle competenze e delle professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*; i fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti e quelli di destinazione incrementati secondo quanto previsto dal comma 10.

7. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'amministrazione di provenienza ed è utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui sono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

8. Il personale della polizia provinciale non riallocato, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)*. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 125/2015*, le Province e la Città metropolitana di Bari concordano con i Comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)*.

9. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la attribuzione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)* o l'analogo limite formazione del previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti attribuite, destinando le risorse derivanti dalla cessazione del personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 che, ai sensi dell'*articolo 1, comma 424, della L. 190/2014*, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bari fino a completa ricollocazione.

10. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi a esso esclusivamente destinati, nell'ambito delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni, al fine di garantire l'invarianza finanziaria; la Città metropolitana di Bari e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento del proprio personale ad altro ente in conseguenza della attribuzione di funzioni.

11. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e le associazioni volontarie per la gestione di servizi, anche se non obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata. Incentiva le Unioni e le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.

(3) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15 febbraio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

(4) Comma così sostituito dall' *art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 15 febbraio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

Art. 3 *Funzioni oggetto di riordino* ⁽⁵⁾.

1. La Regione, nel rispetto dell'*articolo 1, commi 46 e 89, della L. 56/2014*, può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio regionale, in conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui al dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari, è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione.

3. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate dall'*articolo 1, comma 88, della L. 56/2014*, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le Province.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 marzo 2016, n. 325*.

Art. 4 *Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione*.

1. Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province e non riallocate ai sensi dell'articolo 3 e, in particolare, i compiti di vigilanza sulle funzioni non fondamentali assegnate ai Comuni e loro associazioni, alle Province e alla città metropolitana di Bari, nelle materie di competenza legislativa regionale.

2. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore.

3. La Regione, ai sensi dell'*articolo 5, commi 3 e 4, della L. 125/2015*, disciplina con successiva legge regionale, attraverso l'istituzione del Servizio regionale di

vigilanza, le funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo personale.

Art. 5 *Decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite.*

1. Le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dall'ente attributario a decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua la decorrenza dell'esercizio delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, possono graduare la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestualmente al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 *Norma transitoria.*

1. Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano a essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della legge, in conformità al principio di corrispondenza fra le funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine assegnate.

Art. 7 *Criteri generali per l'individuazione delle risorse.*

1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dell'*articolo 1, comma 96, della L. 56/2014, della L.R. 36/2008*, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 12.

Art. 8 *Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso.*

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, il quale succede di diritto anche nei rapporti processuali.

Art. 9 *Associazioni e fusioni di comuni.*

1. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi del comma 28 dell'*articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato secondo le disposizioni del succitato *decreto-legge 78/2010*, del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della *L. 56/2014* ⁽⁶⁾.

2. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di primarietà per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l'ordine di gradualità previsto agli *articoli 11 e 12 della L.R. 34/2014* e con le modalità indicate dalla medesima legge regionale.

(6) Comma così sostituito dall' *art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 15 febbraio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

Art. 10 *Società partecipate.*

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le Province e la Città metropolitana di Bari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formano il Piano di ricognizione dei propri enti, agenzie e società partecipate.

2. Il Piano di ricognizione, adottato dai rispettivi organi di gestione, individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno a oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell'*articolo 1, comma 85, della l. 56/2014*.

3. Il Piano contiene, per le Province e per la Città metropolitana di Bari, il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto servizi e funzioni estranei alle competenze di cui rispettivamente all'*articolo 1, commi 44 e 85, della L. 56/2014*.

4. Il Piano illustra le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.

5. Nel rispetto delle disposizioni statali in materia, i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

6. La Giunta regionale disciplina le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche nell'ambito delle azioni previste per il rispetto del patto di stabilità interno.

Art. 11 Disposizioni finali.

1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 sono trasferite agli enti subentranti entro il 30 luglio 2016.

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite.

3. L'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali viene esercitato dalla Regione con le seguenti modalità:

a) invito della Regione all'Ente locale a relazionare, in merito all'inadempimento, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione;

b) nel caso di mancato riscontro nel termine di cui sopra, ovvero di rilevata inadempienza al provvedimenti conclusivo richiesto, la Regione comunica all'Ente locale inadempiente, ai sensi dell'*articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI)*, l'avvio del procedimento sostitutivo diffidando l'Ente ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione;

c) il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), nomina un commissario ad acta per l'adozione degli atti e dei provvedimenti conclusivi, individuandolo tra i dirigenti e i funzionari regionale competenti per materia. Il commissario ad acta si avvarrà della collaborazione dell'Ente locale interessato.

Art. 12 Norma finanziaria.

1. A seguito delle intese inter istituzionali concordate nell'ambito dell'Osservatorio regionale, la Giunta regionale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle Regioni, promuove le conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 concorrono eventuali finanziamenti dell'Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 3-10-1986 n. 30

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.

Pubblicata nel B.U. Puglia 18 ottobre 1986, n. 156, suppl. ord.

(giurisprudenza)

Art. 5

Delega di funzioni ⁽⁸⁾.

1. Sono delegate alle province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:

a) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

b) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

c) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

d) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo territorio provinciale ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, le province devono uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonché agli atti di programmazione della Regione ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

3. Il Consiglio regionale impartirà direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni delegate, con particolare riferimento al personale necessario ed alle risorse occorrenti. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La delega ha effetto dalla data di pubblicazione della prima direttiva emanata ai sensi del precedente comma.

5. Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate sono definitivi.

6. In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale assume direttamente i singoli atti.

7. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio regionale.

9. Per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, le province si avvalgono di appositi comitati tecnici nei quali deve essere comunque garantita la presenza di

esperti nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario, con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei rifiuti.

(8) Ai sensi dell'*art. 22, comma 1, L.R. 28 dicembre 2006, n. 39* le disposizioni contenute nella presente legge sono prorogate al 31 dicembre 2007.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 23, L.R. 30 novembre 2000, n. 17*. Il testo originario era così formulato: «1. Sono delegate alle province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui all'*art. 6, lettere c) e d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*.».

(10) Vedi anche, per la conferma della delega alle province di talune funzioni indicate nel presente articolo, l'*art. 6, comma 3, L.R. 14 giugno 2007, n. 17*.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 23, L.R. 30 novembre 2000, n. 17*. Il testo originario era il seguente:«2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, le province debbono uniformarsi alle norme di legge vigenti, alle disposizioni emanate dal Comitato interministeriale di cui all'*art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*, nonché agli atti di programmazione della Regione.».

(12) Vedi anche, per la conferma della delega alle province di talune funzioni indicate nel presente articolo, l'*art. 6, comma 3, L.R. 14 giugno 2007, n. 17*.

Puglia

L.R. 14-6-2007 n. 17

Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.

Pubblicata nel B.U. Puglia 18 giugno 2007, n. 87, suppl.

Art. 6

Gestione rifiuti e bonifiche.

1. [Alla *legge regionale 13 agosto 1993, n. 17* (Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 4 (Comitato tecnico-scientifico per lo smaltimento dei rifiuti), dopo le parole "di smaltimento e di recupero" sono inserite le seguenti: "nonché alle questioni inerenti alla bonifica dei siti inquinati";

b) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato è presieduto dal dirigente del settore regionale competente per materia ed è costituito da un esperto per ciascuna delle seguenti materie:

- a) ingegneria ambientale;
- b) chimica ambientale;
- c) scienze ambientali;
- d) biologia;
- e) geologia;
- f) agraria;
- g) economia del territorio;
- h) materie giuridiche ambientali." ⁽⁵⁾.

2. [Alla *legge regionale 18 luglio 1996, n. 13* (Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 17/1993), i commi 3 e 4 dell'articolo 7 sono soppressi] ⁽⁶⁾.

3. È confermata la delega alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate alle stesse province ai sensi della *legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30* (Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione) e dell'articolo 23 della L.R. n. 17/2000.

4. A partire dal 1° luglio 2007 vengono esercitate dalle province le funzioni riguardanti il regime autorizzativo per l'importazione ed esportazione dei rifiuti, in attuazione del regolamento (CE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, e successive modifiche e integrazioni e delle norme nazionali di recepimento. L'Assessorato regionale all'ecologia porta a compimento tutte le procedure di cui sopra, attivate presso i propri uffici entro il 30 giugno 2007. Per il secondo semestre dell'anno 2007 è istituito un tavolo tecnico Regione/Province, che si riunisce almeno una volta ogni due mesi, per affiancare il processo di delega delle funzioni di che trattasi.

5. Nelle more della emanazione degli atti statali inerenti ai criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie per le attività di bonifica dei siti e di bonifica di amianto, la Regione provvede, in via transitoria, alla determinazione delle stesse garanzie mediante adozione di proprio atto regolamentare.

(5) Comma abrogato dall'*art. 13, L.R. 31 dicembre 2009, n. 36*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto articolo ha abrogato anche l'*art. 4, L.R. 13 agosto 1993, n. 17* (modificato dal presente comma).

(6) Comma abrogato dall'*art. 13, L.R. 31 dicembre 2009, n. 36*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
